Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 173 del 28 luglio 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 122

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 11 luglio 2003, n. **33.**

Pac Semplificato - Raccolto 2003 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di adesione al regime semplificato.

CIRCOLARE 11 luglio 2003, n. **34.**

Aiuto sementi certificate - Applicazione circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003.

SOMMARIO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 11 luglio 2003, n. **33.**

Pac Semplificato - Raccolto 2003 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di adesione al regime semplificato.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale dello Stato della regione siciliana

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia

All'Ente nazionale risi

Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

1 PREMESSA

L'AGEA intende divulgare le modalità dei criteri applicativi del Regime Semplificato, in modo tale che le informazioni utili per l'adesione al nuovo regime di aiuto, vengano fornite non soltanto ai produttori, già individuati come potenziali fruitori, ai quali l'AGEA si rivolgerà direttamente, ma anche a tutti gli altri produttori che ne facessero richiesta.

Tali produttori, qualora non aderenti ad uno dei (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) CAA, potranno manifestare la volontà di aderire al regime di aiuto, inviando direttamente all'AGEA – Ufficio P.A.C. seminativi e foraggi – Regime semplificato 2003 – via Palestro, 81 - 0185 Roma -, richiesta scritta entro e non oltre il 30 luglio 2003. Gli altri produttori potranno acquisire le informazioni occorrenti presso i CAA cui aderiscono.

Per consentire la più ampia, puntuale e rapida diffusione delle informazioni necessarie, è indispensabile che il mandato di rappresentanza di un produttore ad un CAA sia univocamente conferito. I produttori, che hanno conferito mandato di rappresentanza, che abbiano presentato nell'ultima campagna, domande per i diversi regimi di aiuto, ricompresi nel regime semplificato, per il tramite di CAA diversi, sono tenuti a conferire un nuovo ed unico mandato di rappresentanza. In caso contrario, tali produttori verranno considerati non aderenti ad alcun CAA riconosciuto, abilitato alla presentazione delle domande di aiuto all'AGEA.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Reg. CE 1259/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Reg. CE 1244/2001 del 19 giugno 2001 del Consiglio, recante modifica del Reg. CE 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Reg. CE 1/2002 del 28 dicembre 2001, della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. CE 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno;

Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 febbraio 2002 (G.U.R.I. n. 53 del 3 marzo 2002), che affida all'AGEA la regolamentazione delle procedure da seguire per l'applicazione del regime semplificato;

Reg. CE 2419/2001, che detta le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuto comunitari istituito dal Reg. CE 3508/92 del Consiglio, in materia di controlli in loco;

Direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'articolo 5, nonché al Reg. CE 1760/2000 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e suoi regolamenti di applicazione;

Reg. (CE) n. 1251/1999 articoli 2, 4 e 5, in materia di aiuto ai seminativi, inclusi i foraggi insilati, aiuti supplementari, aiuti supplementari per il ritiro dalla produzione, aiuto supplementare per il frumento duro e aiuto speciale;

Reg. (CE) n. 1577/96 art. 1, concernente l'aiuto per superficie per i legumi da granella;

Reg. (CE) n. 3072/95 art. 6, concernente l'aiuto compensativo per superficie per il riso;

Reg. (CE) n. 1254/1999 articoli 4,6,10,13 e 14, in materia di premio speciale bovini maschi, premio per il mantenimento per vacca nutrice, premio complementare per le vacche nutrici, premio per l'estensivizzazione, premio supplementare;

Reg. (CE) n. 2529//01 artt. 4 e 6, in materia di premio per pecora e capra e supplementi per le zone svantaggiate;

Delibera commissariale 606/99 del 30 aprile 1999, che istituisce il fascicolo aziendale.

Disposizione AIMA 195/2000 del 4 agosto 2000, che apporta modifiche alla delibera 606/99.

Circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001, Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

Circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003 (Suppl. ord. n. 92 G.U.R.I. n. 129 del 6 giugno 2003), PAC seminativi - Raccolto 2003 – Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2002.

3 DEFINIZIONI

Il Regolamento (CEE) N. 3508/92 fissa, all'art. 1 comma 4, le seguenti definizioni:

- **imprenditore**: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità;

- **azienda**: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;

- **parcella agricola:** una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura è effettuata da un unico imprenditore.

Il medesimo Regolamento, inoltre, all'art. 4 recita: "Il sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole viene elaborato in base a mappe e documenti catastali e altri riferimenti cartografici o su base di fotografie aeree o immagini spaziali o in base ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in base a parecchi di tali elementi".

L'art. 2 bis del Reg. CE n. 1251/1999 stabilisce in merito alla:

- **superficie vincolata:** i richiedenti si impegnano a mantenere le terre in buone condizioni agronomiche. Possono utilizzare le terre per qualsiasi uso agricolo esclusa la produzione della canapa di cui al codice NC 5302 10 00.

Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 recita, nel punto 2 dei "considerando":

"Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato."

L'art. 3 del citato Regolamento dispone che:

"gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identità degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato".

L'art. 4 del citato Regolamento, "Identificazione e dimensione minima delle parcelle agricole", recita:

"1. Il sistema d'identificazione di cui all'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 3508/92 è stabilito a livello delle parcelle agricole. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazione di un'unità diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.

2. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ha."

L'anagrafe delle aziende agricole è istituita dal D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503.

L'art. 1, comma 2 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, individua nel codice fiscale il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA), mentre l'art. 8 ne stabilisce le modalità d utilizzo: "In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA".

L'art 1, comma 3 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, recita:
"A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economiche (UTE), di seguito denominata unità; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva".

Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 all'art. 2 fissa le seguenti definizioni:

- punto h):
  irregolarità: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- punto i):
  domanda di aiuto: una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto iii), del Regolamento (CEE) n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della superficie, in particolare la dichiarazione di superficie foraggera ai fini delle domande di aiuto per animale;>>
- punto k):
  uso: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura;
- punto r):
  superficie determinata: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;
- punto t):
  periodo di erogazione del premio: periodo a cui si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione.

Altre definizioni:

- **controlli oggettivi:** si tratta di controlli che completano la procedura di verifica eseguita dall'AGEA; sono effettuati in contraddittorio presso le aziende o attraverso telerilevamento aereo o da satellite. I risultati di tale controllo, relativamente alle aziende campionate, possono rilevare degli scostamenti tra la superficie rilevata e quella dichiarata e, pertanto, all'applicazione delle relative sanzioni adottando gli stessi criteri utilizzati per gli scostamenti rilevati in sede di controlli sulle particelle.
- **CAA**: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- **UT:** Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto.
- **G.I.S.**: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000
- **Dupla:** rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S.. E' il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed è il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica.

4 CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

Nella campagna 2003 sono diventati operativi i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni:

…"Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".

L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:
'Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto."

I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata, nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.

Si rammenta che ai sensi della deliberazione commissariale dell'A.G.E.A. n. 115 del 12 maggio 2003, concernente l'adozione del Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, in corso di pubblicazione, e con specifico riferimento all'art. 4 – comma 5 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".

5 DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

5.1 Superficie eleggibile

Le superfici che il produttore intende vincolare, nell'ambito del regime semplificato, dovevano essere superfici a seminativo alla data del 31/12/91, come previsto dall'art. 7 del Reg. CE 1251/99. Tuttavia, per tali superfici, il Regolamento CE 1/2002 non prevede per il produttore l'obbligo della coltivazione, ma quello del mantenimento dei terreni nel rispetto della buona pratica agronomica.
Sono intese come non eleggibili tutte quelle superfici destinate al pascolo permanente, a colture permanenti, o a colture forestali o usi non agricoli (art. 7 Reg. CE 1251/99). L'art. 2 del Reg.CE 2316/99 definisce le seguenti destinazioni colturali:

- pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali.
  Rientrano in questa classe i pascoli di montagna, gli alpeggi e tutte le superfici destinabili ad esclusivo uso foraggero (per altitudine, per coltivabilità del terreno, ecc.);
- colture permanenti: colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali;
- colture forestali: boschi, coltivazioni arboree specializzate da legno;
- usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc.

5.2 Determinazione del numero di ettari e del numero di capi/diritti animali

Ai sensi dell'art. 4, del Reg. CE 1/2002, l'AGEA determina il numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore, per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo 2003-2005, in funzione delle quantità riconosciute nel corso delle tre campagne che precedono la domanda. In particolare, gli elementi del calcolo si fondano su due distinte modalità:

a) la media del numero di ettari e/o di diritti al premio per animale che hanno beneficiato della concessione di un aiuto nelle tre campagne precedenti l'anno della domanda;
b) il numero di ettari e/o di diritti al premio per animale che hanno beneficiato della concessione di un aiuto nella campagna precedente l'anno della domanda.

Nel caso dei seminativi, il numero di ettari è calcolato separatamente per ciascuna coltura per la quale è stabilita in Italia una superficie di base a norma dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio.

5.3 Determinazione degli importi massimali per singolo produttore

L'AGEA, ai sensi dell'art. 4, par. 6 del Reg. CE 1/2002, determina gli importi massimi, al limite dei 1.250,00 euro per produttore.
Il produttore può percepire nel quadro del regime semplificato un importo pari a quello più elevato degli importi calcolati in base a quanto di seguito indicato:

a) alla media degli importi concessi ai sensi di ciascuno e/o di tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai bovini, agli ovicaprini, per le tre campagne precedenti (2000 – 2001 – 2002) alla domanda di aiuto del regime semplificato;

b) al totale degli importi concessi ai sensi di ciascuno e/o di tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai bovini, agli ovicaprini, per l'ultima campagna (2002) che precede la domanda di aiuto del regime semplificato.

L'AGEA provvede alla rideterminazione degli importi massimi per produttore, qualora quest'ultimo non disponga di superfici o di un numero di diritti/capi sufficiente, negli anni 2003 - 2005.

Se l'importo determinato è superiore ai 1.250,00 euro, il produttore deve indicare alla voce riportata nella domanda di premio l'opzione prescelta sulla base dei criteri di seguito indicati:

- ❑ se la riduzione si applica prioritariamente alla quantità di superficie e conseguentemente alla quantità di premio per animale;
- ❑ se la riduzione si applica prioritariamente alla quantità di premio per animale e conseguentemente alla quantità di superficie.

In quest'ultimo caso il produttore può ulteriormente specificare, nell'ambito dei premi per animale, le modalità per ridurre l'importo eccedente, assegnando delle priorità aggiuntive. Nel caso in cui tali ulteriori priorità non vengano specificate, l'AGEA provvede ad applicare, ai premi per animale, una riduzione proporzionale.

Vengono riportati di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcuni esempi di calcolo, relativi alle modalità di determinazione dell'importo spettante, ai produttori aventi diritto, nel regime semplificato.

Caso a – produttore che per le campagne di riferimento (2000 – 2001– 2002) ha maturato il diritto al premio semplificato uguale o inferiore all'importo massimo di 1.250,00 euro.

	2000	2001	2002	calcolo media
grano duro (ha)	2,30	2,30		1,53
importo	975,50	1.126,68		700,73
				-
Foraggi (ha)	1,45			0,48
Bovini				
importo	290,10			96,70
Capi	2			0,67
Pecore				
importo			1.155,89	385,30
Capi			57	19,00
TOTALE superficie	3,75	2,30	-	**2,02**
importo	1.265,60	1.126,68	1.155,89	**1.182,72**
capi	2	-	57	**19,7**

Caso b – produttore che per le campagne di riferimento (2000 – 2001– 2002) ha maturato il diritto al premio semplificato maggiore all'importo massimo di 1.250,00 euro.

	2000	2001	2002	calcolo media
grano duro (ha)	2,30	2,30		1,53
importo	1.129,50	1.326,68		818,73
				-
Foraggi (ha)	1,45			0,48
Bovini				
importo	290,10			96,70
Capi	2			0,67
Pecore				
importo			1.355,89	451,96
Capi			57	19,00
TOTALE superficie	3,75	2,30	-	**2,02**
importo	1.419,60	1.326,68	1.355,89	**1.367,39**
capi	2	-	57	**19,67**

Ipotesi 1

Riduzione per superfici

euro 1367,39 (media degli anni 2000 - 2001 – 2002 più favorevole rispetto all'ultimo anno – 2002)

euro 117,39 (eccedenza rispetto al tetto massimo di 1.250,00 euro)

grano duro (euro)	818,73	701,34	(- 117,39)
Bovini (euro)	96,70	96,70	
Ovicaprini (euro)	451,96	451,96	
	1.367,39	1.250,00	

Ipotesi 2

Riduzione per animali

euro 1367,39 (media degli anni 2000 - 2001 - 2002 più favorevole rispetto all'ultimo anno – 2002)

euro 117,39 (eccedenza rispetto al tetto massimo di 1.250,00 euro)

grano duro (euro)	818,73	818,73	
Bovini (euro)	96,70	76,01	(in questa ipotesi è stato utilizzato il criterio proporzionale per la riduzione dell'importo per animali)
Ovicaprini (euro)	451,96	355,26	
	1.367,39	1.250,00	

La determinazione degli importi viene effettuata con le modalità sopraindicate sulla base degli importi concessi entro il 30 giugno 2003.

5.4 Incompatibilità con il Regime semplificato

L'art. 8 del Reg. CE 1/2002 prevede che "per una superficie o per una produzione per la quale sia presentata una domanda di aiuto semplificata non possono essere presentate domande relative ad altri aiuti diretti elencati nell'allegato del Reg. CE 1259/99". A tale proposito si riporta di seguito un elenco dettagliato degli aiuti non compatibili con le superfici oggetto di vincolo:
Seminativi – Reg. CE 1251/99;
Fecola di patate – Reg. CEE 1766/92;
Cereali - Reg. CEE 3653/90;
Olio di Oliva - Reg. CEE 136/66;
Legumi da granella - Reg. CE 1577/96;
Lino - Reg CEE 1308/70;
Canapa - Reg CEE 1308/70;
Bachi da seta - Reg CEE 845/72;
Banane - Reg CEE 404/93;
Uve secche - Reg CE 2201/96;
Tabacco - Reg CEE 2075/92;
Luppolo - Reg CEE 1696/71, Reg CEE 1098/98;
Riso - Reg CE 3072/95;
Latte e prodotti - Reg CE 1256/99;
Ovini e caprini - Reg CE 2467/98.

Il produttore che aderisce al regime semplificato ha facoltà di trasferire la disponibilità delle quantità eccedenti le superfici e/o la quota da vincolare, ovvero ha facoltà di utilizzare le eccedenze di superficie e/o di quote per presentare domanda in altri regimi di intervento, purché non si tratti di misure di intervento previste nell'ambito del regime semplificato (seminativi, risone, lino, canapa, legumi da granella, bovini e ovicaprini)

5.5 Comunicazioni dell'AGEA

L'AGEA, ai sensi dell'articolo 4 par. 1 del Reg. CE 1/2002 della Commissione, comunica sulla base di quanto esposto al precedente paragrafo, entro il 30 luglio ai fini del rispetto della data di scadenza per la presentazione della domanda di adesione, direttamente al produttore o per tramite dei CAA riconosciuti, le informazioni di seguito riportate, utili per la compilazione della domanda di aiuto, per il regime semplificato, nel limite di 1.250,00 euro:

- il numero di ettari arrotondato a due decimali, corrispondente a ciascun tipo di aiuto per superficie compreso nell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato;
- il numero di animali e/o degli eventuali diritti al premio relativi alla parte di premio per animale. Il numero di diritti per i bovini, è arrotondato ad un decimale e per gli ovini e caprini si applica l'articolo 16 del Regolamento (CE) n.2550/2001 della Commissione;
- per l'imprenditore che abbia beneficiato di un pagamento per l'estensivizzazione, il numero di ettari, arrotondato a due decimali, corrispondente alla parte del pagamento per estensivizzazione;
- l'importo massimo, cui ha diritto il produttore a norma dell'art. 2 bis del Reg.1259/2001, distinto ai sensi di ciascuno e/o di tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai bovini, agli ovicaprini.

Se il produttore non dispone, per gli anni 2003 – 2005, di superfici o di un numero di diritti/capi pari alle quantità comunicate dall'AGEA, è autorizzato a vincolare le quantità di cui effettivamente dispone, fermo restando che non è ammessa alcuna forma di compensazione tra i diversi regimi. In questo caso l'AGEA procede alla riduzione proporzionale dell'importo e provvede a comunicare il nuovo importo ai produttori interessati.

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il produttore che aderisce al regime di premio semplificato per la prima volta nell'anno 2003, deve presentare una domanda di premio, redatta secondo il modello predisposto dall'AGEA (fac-simile allegato).

Le domande devono pervenire, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o per tramite terzi, all'AGEA – Ufficio P.A.C. seminativi e foraggi – Regime semplificato - via Palestro, 81 – 00185 Roma, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti istruzioni fino al 1 settembre 2003, alle ore 17,00.

I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso i propri locali appositamente predisposti a tal fine.

L'AGEA provvede a ricalcolare l'aiuto da attribuire al produttore, comunque nei limiti di 1.250,00 euro, qualora siano state apportate variazioni, in termini di superfici e/o di capi/diritti ai dati comunicati dall' AGEA.

Inoltre, l'AGEA non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del produttore, né per eventuali disguidi postali o in ogni modo a cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Per l'autenticità delle sottoscrizioni e per le dichiarazioni rese nella domanda si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 445/2000, riguardante la semplificazione dei procedimenti amministrativi, fermo restando la perdita dei benefici ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

7 DOMANDE DI VARIAZIONE

I produttori che hanno aderito al regime semplificato nella campagna 2002 che abbiano l'esigenza di comunicare all'Amministrazione variazioni relative ai dati di residenza, alle modalità di pagamento, al rappresentante legale o al piano di utilizzazione delle particelle devono utilizzare il modello di domanda 2003.
Nel caso in cui tali variazioni riguardino una domanda di adesione presentata da produttori che non abbiano conferito mandato ad uno dei CAA riconosciuti, i produttori interessati sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione che provvederà, dopo opportune valutazioni, a trasmettere il modello all'indirizzo del produttore. Tali domande di variazione devono pervenire, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o per tramite terzi, all'AGEA – Ufficio P.A.C. seminativi e foraggi – Domande di variazione Regime semplificato - via Palestro, 81 – 00185 Roma, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti istruzioni fino al 1 settembre, alle ore 17,00.

I produttori che presentano domanda di variazione devono barrare, come finalità della domanda, la casella "domanda di variazione", avendo cura di compilare esclusivamente ed integralmente la sezione o il riquadro riferito ai dati aggiornati. In ogni caso la sezione I del quadro A (dati identificativi dell'azienda) deve essere compilata e non può essere oggetto di nessuna variazione.

Nel caso di variazione di domicilio o sede legale, deve essere compilato il secondo riquadro della sezione I del quadro A.
Nel caso di variazione dei dati riferiti al rappresentante legale, il produttore è tenuto ricompilare integralmente la sezione II del quadro A.
Per quanto concerne la variazione delle modalità di pagamento, il produttore è tenuto a barrare e compilare le caselle previste. Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su c/c bancario o su conto banco posta, è necessario che il conto sia intestato al richiedente.
I produttori possono sostituire le particelle inizialmente vincolate in quanto, ad esempio, interessate da scadenza del contratto di locazione, con altre particelle anche se in numero non corrispondente rispettando, tuttavia, la quantità di superficie oggetto di vincolo dichiarato in domanda.
A tale proposito il produttore è tenuto a compilare integralmente le sezioni V e VI: "Piano di utilizzazione delle superfici aziendali da vincolare" indicando la nuova situazione aziendale, comprese le particelle che non sono state oggetto di variazione. Il nuovo piano di utilizzazione deve rispettare la quantità di superficie vincolata nella domanda di adesione.

Le domande di variazione devono essere presentate entro il termine previsto per la presentazione della domanda iniziale del regime semplificato – raccolto 2003. Le variazioni intervenute successivamente a tale termine vengono accolte dall'Amministrazione dopo avere effettuato opportune valutazioni.

8 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE

La circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un produttore che presenta una domanda PAC debba avvenire attraverso il cosiddetto "fascicolo aziendale". La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La suddetta circolare AGEA stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i propri utenti e l'Amministrazione.

I soggetti che non hanno conferito alcun mandato al CAA, invece, dovranno costituire il fascicolo presso l'Amministrazione. Tutti coloro che nelle ultime due campagne hanno presentato la documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo avranno precostituito, salvo richieste di integrazione e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa.

I documenti che devono essere presenti nel fascicolo aziendale sono:

- a livello aziendale

a) persone fisiche:
   1. copia di un documento d'identità in corso di validità;
   2. copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche rilasciata per via telematica);
   3. in alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione dell'esonero;
   4. mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito mandato);

b) per le persone giuridiche sono, inoltre, richiesti:
   1. copia di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale
   2. copia del certificato di attribuzione CF/partita IVA o certificazione CCIAA;

Qualora la documentazione di cui ai punti a) e b) non risultasse presente nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per il regime semplificato.

- a livello di particella catastale:

a) visura catastale di tutte le particelle indicate in domanda in originale, visura recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda. Nel caso in cui la data sia anteriore, occorre presentare anche un'autocertificazione che comprovi la validità dei dati contenuti nella misura secondo le indicazioni della delibera 606/99 in merito alle modalità di attualizzare la documentazione catastale;

b) nel caso il titolo di conduzione non sia di proprietà o il produttore non sia presente sulla visura o non sia il solo titolare della particella stessa, devono essere presentati documenti giustificativi della conduzione, come di seguito indicato:

proprietario:

- visura catastale aggiornata, se intestata al richiedente l'aiuto (se la visura non risulta aggiornata, va prodotta copia della richiesta di voltura);

ovvero:

- atto di proprietà (contratto di acquisto, atto di divisione ereditaria, sentenza giudiziaria e qualsiasi atto pubblico o scrittura privata), contenente ogni elemento necessario per l'individuazione del fondo agricolo (delle particelle), unitamente alla relativa visura catastale;

affittuario, enfiteuta, ecc.:

- se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del contratto con gli estremi di registrazione, unitamente alla visura catastale;
- se l'affitto è concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario;
- in caso di enfiteusi è necessario produrre l'atto costitutivo, unitamente alla relativa visura catastale; in caso di affrancazione dell'enfiteusi contestata dal proprietario è necessario esibire il provvedimento del giudice competente che accoglie la richiesta dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale.

Soccida

- contratto o, se la soccida è conclusa verbalmente, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di entrambe le parti che hanno concluso l contratto, con indicazione del bestiame oggetto di allevamento o sfruttamento.

N.B. la normativa vigente esclude espressamente l'obbligo di registrazione per il contratto di soccida.

Contratto di affitto concluso da "giovani agricoltori"

- contratto registrato e relativa visura catastale

ai sensi dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla imprenditoria giovanile in agricoltura, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n. 303/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del citato art. 15: "solo in caso d'uso".

Comodato

- se il comodato è concluso per iscritto, contratto con estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla relativa visura catastale;
- per quanto concerne il contratto verbale di comodato ai sensi della Risoluzione n. 14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze non occorre registrazione; deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante, unitamente alla corrispondente visura catastale.

Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessaria la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo.

Qualora il titolo di conduzione sia giustificato da contratto verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal comodante e dal comodatario.

usufrutto

- contratto di costituzione dell'usufrutto, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali altri usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale.

usucapione

- copia della sentenza del giudice

irreperibilità (circostanze eccezionali)

In caso di comproprietà tra il soggetto che presenta domanda di aiuto e soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che, pertanto, non sono in grado di manifestare il proprio consenso in ordine alla conduzione del fondo in comunione da parte di uno solo dei comproprietari e alla presentazione della domanda di aiuto da parte dello stesso, è necessario che il comproprietario inserisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari la propria condizione di comproprietario che conduce il bene in comunione ai sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso della cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, è l'unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di aiuto; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla visura catastale.
In caso di non comproprietà è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato relativa alla conduzione del fondo, accompagnata da una dichiarazione del Comune attestante la data a partire dalla quale il soggetto intestatario della particella non è più residente nel Comune e la non reperibilità dello stesso.

usi civici

- è sufficiente la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente nella cui competenza territoriale ricadono le superfici per le quali si richiede l'aiuto, unitamente alla relativa visura catastale ed alla indicazione della quota parte di utilizzo di competenza del produttore.

concessione e locazione di beni immobili demaniali:

- atto di concessione o di locazione con allegata visura catastale e indicazione del canone.

comproprietà e comunione legale tra coniugi

- visura catastale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta la domanda di aiuto in cui risulti espressamente di aver ottenuto il consenso a coltivare il terreno. Simile a quest'ultimo caso è quello in cui l'aiuto sia richiesto soltanto da uno dei coniugi in comunione legale dei beni.

Al fine di valutare se il rapporto di conduzione desumibile dagli atti sopra specificati sia idoneo a comprovare l'ammissibilità all'aiuto da parte del richiedente occorre, in particolare per le scritture private registrate, negli atti notori e nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, che sia indicata con chiarezza la durata del rapporto di conduzione del fondo agricolo, specificando gli estremi delle particelle interessate.
In ogni atto devono essere chiaramente specificati gli estremi catastali della superficie coltivata e, nei casi di cointestazione del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di proprietà indivisa, la superficie esatta delle quote di particelle di rispettiva spettanza.
La certificazione catastale o altra documentazione ufficiale equivalente probante la titolarità di conduzione deve essere inserita nel fascicolo del produttore e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per la particella interessata con conseguente applicazione delle penalità calcolate con le modalità riportare nel successivo paragrafo 16.

I produttori che, nell'ambito del regime semplificato, vincolano il premio per la zootecnia ai fini del fascicolo aziendale sono tenuti a fornire:

- **premio ai produttori di carni ovi-caprine**:
  a) copia del registro aziendale.

- **premio speciale bovini maschi e mantenimento vacche nutrici**:
  b) copia del registro aziendale.

- **nel caso di richiesta di premio per le vacche nutrici**:
  c) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne dell'azienda.

9 DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI

Il produttore con la presentazione della domanda si impegna a:

- ❑ dichiarare in modo analitico le particelle, riferite alla quantità di superficie oggetto del vincolo per il periodo 2003 – 2005, accertate come seminabili dall'Amministrazione e rispondenti ai criteri di ammissibilità ai sensi dell'art. 7 Reg. CE 1251/99;
- ❑ adottare la buona pratica agronomica, di cui al decreto MIPAF del 4 aprile 2000, per le superfici vincolate;
- ❑ aderire in modo esclusivo al regime semplificato, per il periodo 2003 – 2005, con conseguente decadenza dai benefici nel caso in cui siano state presentate domande di premio al regime ordinario di cui all'art. 8 par. 1 del Reg. CE 1/2002. Resta esclusa dalla incompatibilità, la presentazione di domande di aiuto nei regimi elencati all'art. 8 par. 2 del Reg. CE 1/2002;
- ❑ nel caso di estensivizzazione a non detenere, durante ogni anno civile, in media, più bovini di quanto previsto all'art. 12 comma 3 del Reg. CE 1/2002 ed a garantire la corretta tenuta del registro di stalla;
- ❑ non trasferire le superfici e/o il numero di diritti a premio, determinati sulla base del paragrafo 5.2;
- ❑ comunicare all'AGEA, in caso di recesso dall'adesione al regime semplificato, tale intendimento. Il recesso entra in vigore, a tutti gli effetti a partire dal 1 gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui il produttore ha effettuato la comunicazione. Il produttore, tuttavia, non può recedere dalla partecipazione al regime semplificato, nell'anno civile successivo, se è stata riscontrata dall'AGEA l'inosservanza degli obblighi assunti nonché, la mancata conformità alle disposizioni del regime semplificato, per motivi imputabili al produttore medesimo.

10 DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA EROGARE

Sulla base delle quantità di superficie e/o numero di capi che il produttore ha inteso vincolare per il periodo 2003 – 2005, nonché sulla base dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l'AGEA provvede a determinare l'importo da corrispondere per ciascuna annualità, fino ad un importo massimo di 1.250,00 euro.

Le eventuali riduzioni o esclusioni, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze naturali di cui all'art. 48 del Reg. CE 2419/2001, sono determinate sulla base di quanto stabilito all'art. 15 del Reg. CE 1/2002 e verranno comunicate dall'AGEA ai produttori interessati.

Il pagamento del premio è effettuato dall'AGEA a partire dal 1 novembre di ogni anno civile ed entro il 30 giugno dell'anno successivo.

11 CONTROLLI FORMALI

L'AGEA sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di aiuto al regime semplificato, in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento delle superfici e/o dei capi vincolati garantendo, attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso due o più volte per la stessa campagna e per la medesima quantità.

In particolare, l'AGEA provvede ad accertare che la domanda di aiuto presentata sia:
- debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;
- firmata dal titolare della domanda;
- pervenuta all'AGEA entro i termini previsti;
- ritenuta ammissibile;
- rispondente ai criteri di ammissibilità all'aiuto per il regime semplificato.

Al termine dei controlli, l'AGEA provvede a comunicare, entro il 28 febbraio 2004, ai produttori interessati, direttamente o per il tramite dei CAA, cui hanno conferito mandato di rappresentanza, le irregolarità, rilevate che pregiudicano la corresponsione dell'aiuto. La eventuale documentazione individuata come occorrente per risolvere le comunicate irregolarità dovrà pervenire all'AGEA entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione. Qualora il produttore non produca la suddetta documentazione entro il temine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti.

11.1 Sottoscrizione della domanda

La sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'annullabilità della domanda.

11.2 Documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda.
L'assenza del documento di identità richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto.
L'assenza del documento viene verificata da AGEA solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.

11.3 Controlli anagrafici

Il coltivatore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA e il Codice Fiscale. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della Partita IVA devono, inoltre, dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente.
È necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda, pertanto, di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.

11.3.1 Produttore

L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda verrà considerata irregolare e non si procede al pagamento dell'aiuto.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio.
I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.

11.3.2 Rappresentante legale

Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sarà verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento dell'aiuto.
I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.

11.4 Finalità di presentazione della domanda

Il produttore deve presentare una sola domanda ai sensi dell'art. 2 bis del Reg. CE 1/2002.

Se la finalità della domanda non è indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.
Se non è indicata correttamente, si tenta l'attribuzione in automatico; in particolare:

- una domanda presentata come modifica senza indicazione della domanda iniziale ed intestata ad un produttore che non abbia presentato altre domande, viene considerata come domanda iniziale;
- se nella base informativa sono presenti due domande intestate alla stessa azienda, una iniziale ed una di modifica, dove l'indicazione della domanda iniziale nella domanda di modifica è assente o errata, si procede automaticamente a modificare la domanda iniziale.

Sono considerate "multiple" tutte quelle domande che presentano il medesimo codice fiscale o la stessa partita IVA, oppure lo stesso numero di domanda della campagna precedente (ad esclusione delle domande di modifica), anche se tale indicazione è stata ricostruita in automatico e non dichiarata in domanda.

11.5 Modalità di pagamento

Il produttore deve indicare la modalità secondo la quale preferisce ricevere il pagamento.
Per ottenere con certezza e più rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta. È necessario che il conto sia intestato al richiedente.
I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.

L'utilizzo di tale modalità di pagamento consentirà di ricevere con maggiore celerità l'aiuto richiesto, evitando così anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti.
Se non viene indicata alcuna modalità di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalità "emissione di assegno non trasferibile".

11.6 Controlli sulle particelle

Il presupposto per la presentazione di una domanda di pagamento per il regime semplificato è l'utilizzo di superfici ad uso agricolo. Di conseguenza, il produttore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando la superficie vincolata, se a premio o per estensivizzazione, della particella catastale (o porzione di essa) impiegata.
I controlli sulle particelle, pertanto, sono finalizzati all'accertamento dell'esistenza e dell'estensione delle superfici, dell'ubicazione e della seminabilità dell'appezzamento in esame, in modo da consentire l'attribuzione a ciascuna particella ad aiuto della superficie "determinata" (ai sensi dell'art. 2, punto r del Reg. CE n. 2419/2001) e quindi la corretta attribuzione degli importi da corrispondere.
Nel caso in cui venga riscontrata un'irregolarità su una particella (ad es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o la presenza di un supero catastale), la superficie dichiarata per quella particella non potrà essere ammessa nel computo della superficie amministrativamente accertata.
L'assenza del piano delle superfici vincolate costituisce una irregolarità non sanabile e, pertanto, l'Amministrazione non potrà procedere all'erogazione dell'aiuto.

E' prevista qualsiasi forma di coltivazione, con esclusione della produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00, purché il produttore mantenga le superfici oggetto di domanda di regime semplificato nelle migliori condizioni ed adotti le tecniche agronomiche che consentano di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno.

In assenza di coltivazione, i controlli sulle particelle sono volti a verificare la buona pratica agronomica adottata per le superfici vincolate che dovranno essere oggetto di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di lavorazione come la fresatura, l'erpicatura, la falciatura o altre operazioni equivalenti. Fra queste ultime può essere incluso il diserbo a condizione che i prodotti impiegati risultino ammessi dalla legislazione nazionale vigente in materia e siano adottate tutte le misure necessarie intese a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente.

11.6.1 Tipo di conduzione

È obbligatorio indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda. L'assenza di tale indicazione comporta l'esclusione della superficie della particella ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile.

11.6.2 Ubicazione

L'incongruenza tra il codice Istat e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune rendono impossibile l'effettuazione del pagamento di quanto richiesto sulla particella stessa.

Altro elemento identificativo è la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; la mancata o errata indicazione della sezione censuaria produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalità. La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalità. Si ricorda che per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" (1 = riordino fondiario – 2 = zona

coperta da segreto militare – 3 = uso civico – 4 = zona demaniale – 5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.98 – 6 = ex- particella catasto austroungarico, catasto tavolate, - 7 = stato estero) è necessario produrre la relativa documentazione giustificativa.

Le particelle catastali oggetto di frazionamento per le quali il produttore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale (valida ai sensi della circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001), dovranno essere evidenziate sulla domanda impostando la colonna "casi particolari" al valore "5" (frazionamento), ed inserendo nel fascicolo del produttore la documentazione giustificativa richiesta per i "casi particolari". Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" come zona coperta da segreto militare, uso civico e demanio, che saranno comunque assoggettate ad accertamenti specifici.

Nel caso si dovessero dichiarare appezzamenti demaniali o appezzamenti coperti da segreto militare non censiti dal Catasto Nazionale, per i quali non esiste il numero identificativo di particella e/o il numero del foglio, dovrà comunque essere dichiarato dal produttore il caso particolare "demanio" indicando tutti i riferimenti catastali in proprio possesso ed impostando a zero il numero del foglio e/o quello della particella. In tali casi è necessario che nel fascicolo del produttore ci sia una documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento. Tali domande saranno sottoposte a controlli puntuali da parte dell'AGEA.

Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sarà necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.
Va precisato che, in caso di anomalie riferite alla ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile all'aiuto e verranno applicate le conseguenti penalità.
Qualora una particella vincolata nell'ambito del regime semplificato risulti impiegata in utilizzi non compatibili con il pagamento di tale regime verrà esclusa dal pagamento del premio e verranno applicate le penalizzazioni previste.

11.6.3 Controllo di seminabilità delle particelle dichiarate

Su richiesta della Commissione U.E., è stato realizzato il censimento delle superfici non seminabili e costituita una Banca Dati di riferimento che individua il valore massimo della superficie ammissibile a contributo per ogni singola particella catastale. Dal punto di vista agronomico si definisce come superficie non seminabile quella porzione di terreno destinata a:
- usi non agricoli;
- colture forestali;
- colture permanenti;
- pascoli permanenti.

Tutto il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di aiuto, a partire dalla campagna 2000, è coperto dalla verifica di non seminabilità.
La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C.

L'art. 2 del Reg.CE 2316/99 definisce le seguenti destinazioni colturali:
- pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali;
- Rientrano in questa classe i pascoli di montagna, gli alpeggi e tutte le superfici destinabili ad esclusivo uso foraggero (per altitudine, per coltivabilità del terreno, ecc.);
- colture permanenti: colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali;
- colture forestali: boschi, coltivazioni arboree specializzate da legno;

- usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc.

Qualora la somma della superficie a premio ecceda la superficie rilevata come ammissibile, si produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalità.
Per sanare tale irregolarità è possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, è assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.
Qualora tale irregolarità si evidenzi unicamente nell'ambito della domanda di un produttore, si effettua il riproporzionamento della superficie utilizzata dichiarata sulla base della superficie seminabile disponibile (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalità.

11.6.4 Superi

La superficie richiesta a premio (superficie vincolata) su ciascuna particella, o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che sia stata dichiarata correttamente, rispetto all'estensione risultante al catasto, e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio. Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita "in supero" quando la somma delle superfici richieste a premio supera la superficie catastale.

Per sanare tale irregolarità è possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, è assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.

Nel caso in cui una stessa superficie sia dichiarata da più produttori e, qualora le parti non siano concordi, la risoluzione del supero è devoluta alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto, nessun onere può essere posto in capo all'AGEA.

11.6.4.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda

Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si effettua un confronto tra la somma delle superfici vincolate ai diversi utilizzi e la superficie catastale. Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste. Per le particelle sottoposte ai controlli oggettivi viene applicato anche un ulteriore termine di confronto, quale la superficie accertata in loco.

Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalità.

11.6.4.2 Supero tra domande presentate da più produttori

Per ciascuna particella dichiarata da due o più produttori, si effettua un confronto tra la somma delle superfici vincolate e la superficie catastale. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.

La superficie ammissibile è la minore tra la dichiarata e l'accertata per le aziende sottoposte ai controlli oggettivi.

Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalità.

11.6.4.3 Supero rispetto alla superficie accertata

Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente dichiarata e la superficie accertata relativamente allo stesso utilizzo. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo rispetto a quella effettivamente accertata, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.

Per risolvere tale anomalia è possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad una parte della superficie indicata utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.

11.6.4.4 Supero con altri regimi di aiuto

Il Reg. (CE) n. 2419/2001 all'art. 16 dispone l'effettuazione di controlli informatici incrociati, al fine di evitare che una stessa superficie venga indebitamente ammessa, per lo stesso anno civile, a beneficiare o cumulare aiuti di regimi diversi, non compatibili, che comportano la dichiarazione di superfici. In particolare i suddetti controlli informatici incrociati riguardano i seminativi, il tabacco e lo sviluppo rurale (cfr. par. seguenti).

11.6.4.4.1 Seminativi (Reg. CE 1251/1999)

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici vincolate e la superficie indicata nelle dichiarazioni dei "Seminativi". Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento e l'applicazione delle penalità previste. Non vengono considerate le superfici dichiarate a "foraggi da essiccare" e/o a "sementi" nella domanda di aiuto per superfici.

11.6.4.4.2 Tabacco

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici vincolate e la superficie indicata nelle dichiarazioni di consistenza aziendale "Tabacco". Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.

11.6.4.5 Sviluppo Rurale

Si effettua un confronto con tutte le misure per le quali l'aiuto è riconosciuto in relazione ad una superficie seminabile. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste. Inoltre, saranno effettuati controlli sull'eventuale esistenza di vincoli amministrativi.

12 CONTROLLI SUI DIRITTI ZOOTECNICI

Il controllo effettuato sulle quote, consiste nel verificare l'esistenza di una quota assegnata al produttore. Successivamente, in caso positivo, viene verificata la congruenza tra le quantità di diritti che il produttore ha vincolato nella domanda del semplificato e quanto risultante dalla quota assegnata.

13 CONTROLLI OGGETTIVI

Oltre ai controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno effettuati dei controlli oggettivi in contraddittorio presso le aziende. Tali controlli sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura, basato in parte su criterio casuale ed in parte su analisi dei rischi. I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19.
La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C. Qualora si constati che la superficie effettivamente accertata è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, per il calcolo dell'importo da ammettere all'aiuto, viene presa in considerazione la superficie dichiarata (31, par. 1 Reg. 2419/2001). In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la determinazione delle superfici ammissibili, e delle relative riduzioni, sono quelli indicati nel paragrafo, della presente circolare, "Calcolo delle riduzioni e delle esclusioni".
Nel caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente l'imprenditore è escluso dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno considerato e verrà sottoposto alle sanzioni già descritte al paragrafo, della presente circolare, "Inadempienze intenzionali". Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi non potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso.

E' prevista qualsiasi forma di coltivazione, con esclusione della produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00, purché il produttore mantenga le superfici oggetto di domanda di regime semplificato nelle migliori condizioni ed adotti le tecniche agronomiche che consentano di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno.

Si precisa, in ordine ai controlli relativi alle superfici, che sarà oggetto di verifica la buona pratica agronomica adottata per le superfici bloccate. Tali superfici dovranno essere oggetto di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di lavorazione, quali la fresatura, l'erpicatura, la falciatura o altre operazioni equivalenti. Fra queste ultime può essere incluso il diserbo a condizione che i prodotti impiegati risultino ammessi dalla legislazione nazionale vigente in materia e siano adottate tutte le misure necessarie intese a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente.

Per i controlli relativi agli animali, oltre ai controlli amministrativi previsti per la tenuta corretta del registro di stalla, sarà oggetto di verifica il controllo fisico degli animali compresa l'identificazione e la registrazione nel caso in cui l'azienda abbia beneficiato del premio all'estensivizzazione nel corso del periodo di riferimento, in considerazione che il produttore si impegna a non detenere un numero maggiore di bovini in ogni anno civile rispetto al numero dei diritti notificati dall'AGEA. Nel caso in cui un'azienda non abbia ricevuto il premio all'estensivizzazione, il solo obbligo è quello di vincolare il numero dei diritti animali - sulla base del quale il premio è calcolato - alle quote individuali. Tuttavia, gli animali eventualmente presenti in occasione di un controllo in loco devono essere in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla legislazione comunitaria.

13.1 Controlli sulle superfici

La totalità delle particelle da controllare, vincolate e a foraggere, viene verificata in campo in contraddittorio con il rappresentante aziendale.

Gli aiuti al regime semplificato consistono in contributi alle superfici destinate ai seminativi e contributi alle superfici destinate all'estensivizzazione.

Quindi non saranno controllate le singole colture, ma la “seminabilità” dei terreni, e la tenuta in condizioni “normali” di questi, intendendo per normali le condizioni agronomiche comuni nella zona.

Il controllo è finalizzato a rilevare e descrivere per ogni singola particella catastale da controllare:

- le superfici, verificando la buona pratica agronomica;
- la superfici “non elegibili”, cioè quelle superfici destinate al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli (art. 7 Reg. CE 1251/99 – Allegato I al Reg. CE 2316/99).

13.1.1 Piante sparse e seminativo arborato

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura ‘ordinaria’, l’area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell’albero e della quota della superficie impropria non seminata».

Sulle particelle dichiarate a premio nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all’interno di terreni a seminativo, è necessario distinguere le seguenti situazioni:

- “piante sparse”, quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;
- “seminativo arborato” quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

13.1.2 Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

a) Superfici non coltivate sottochioma
Se all’interno di un appezzamento coltivato sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata, è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).

b) Superfici coltivate sottochioma
Nel caso in cui l’area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	
da	A		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

13.1.3 Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovrà sottrarre alla superficie da dichiarare l’area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq per le piante piccole e per 10 mq , per le piante grandi.

In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

13.1.4 Coltivazioni arboree specializzate (non consociabili)

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria.
Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come "non seminabile", associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.
Nel caso di colture arboree specializzate, non sono da considerare utili ai fini del calcolo delle UBA e del premio di estensivizzazione tutte quelle superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitari o utilizzate per colture permanenti o colture orticole (Reg. CE 1254/99 art. 12), non potranno quindi essere riconosciuti ammissibili le superfici vincolate per l'estensivizzazione.

13.1.5 Tare

Ai sensi all'articolo 22, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 2419/01, le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioè superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq. Secondo quanto stabilisce l'art. 22 del Reg. (CE) n. 2419/01 elementi come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri.

13.1.6 Tolleranza tecnica di misurazione

In riferimento all'articolo 22 paragrafo 1 del Reg. 2419/01, e in riferimento alla tecnica di misurazione utilizzata, è stato determinata una tolleranza tecnica di misurazione definita dalla competente autorità.

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo.
Viene applicata alla superficie oggettiva acquisita una tolleranza tecnica di particella così calcolata:
Quando la differenza (positiva o negativa) tra la superficie dichiarata e quella misurata (oggettiva) di una particella è inferiore al ± 5%, fino ad un massimo di 0,50 ettari, sarà accettata la superficie dichiarata, in caso contrario sarà accettata la superficie oggettiva.

13.2 Controlli zootecnia

Nell'ambito del Regime semplificato non esiste obbligo di detenzione dei capi in azienda. Resta inteso, tuttavia, che gli imprenditori che continuano ad allevare bestiame sono soggetti agli adempimenti di carattere sanitario e veterinario nonché all'obbligo di identificazione e di registrazione istituito dal Reg. CE 1760/2000.

I produttori sono, altresì, tenuti a rispettare le normative che regolano la diminuzione dei capi ai sensi di quanto previsto dal Reg. CE 2419/2001.

13.2.1 Controlli nelle aziende

I controlli presso le aziende, sono finalizzati a verificare che il numero di animali presenti in azienda corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e al numero di animali notificati alla banca dati elettronica dell'Anagrafe zootecnica nazionale. A tale proposito, i produttori interessati dai controlli oggettivi sono tenuti a garantire:

a. l'identificazione, mediante marchi auricolari, di tutti i bovini presenti in azienda;
b. per tutti i capi bovini e ovicaprini l'esattezza e la consistenza dei dati contenuti nel registro e, per i bovini, nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi (come ad esempio fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari, passaporti, ecc.) ai sensi dell'art. 25, par. 2, punto b del Reg. CE 2419/2001;
c. la corretta identificazione dell'unità epidemiologica nell'anagrafe delle aziende ovino-caprine, gestita dal Ministero della Salute.

13.2.2 Il registro aziendale

Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale. Potrebbe verificarsi, in casi eccezionali, che lo stesso sia temporaneamente in altra sede (ASL, sede legale aziendale, ecc.). In tal caso, il produttore è tenuto a sottoporre al controllore entro 48 ore il registro per consentire il completamento del controllo.
Nel caso invece in cui si accerti l'assenza assoluta ed immotivata del registro, viene determinata l'esclusione dell'azienda in questione da tutti i premi per i bovini. L'Autorità sanitaria adotterà, sulla base di tale rilievo, gli eventuali provvedimenti di propria competenza.
Nel caso in cui l'allevatore non si sia attenuto, senza giustificato motivo, agli adempimenti previsti dal Sistema di identificazione e registrazione degli animali (es. mancata notifica all'Anagrafe, mancata marchiatura dei capi, mancata annotazione dei movimenti sul registro di stalla, ecc.), l'azienda viene segnalata all'Autorità sanitaria per i provvedimenti di competenza ai sensi del Reg. CE n. 2630/1997.

Per gli ovicaprini nel Registro aziendale devono essere riportate le variazioni della consistenza e le date di entrata e di uscita degli animali (nascite, morti, compravendite). E' fatto obbligo al produttore di tenere aggiornato il registro aziendale con le annotazioni relative alla consistenza di tutti i capi presenti in azienda ed eventualmente ammissibili nel rispetto del D.P.R. 317/97.

13.2.3 Constatazione degli animali

La constatazione degli animali prevede il conteggio di tutti i capi presenti in azienda.
In particolare, per gli imprenditori che hanno percepito pagamenti per l'estensivizzazione, devono essere conteggiati i capi bovini suddivisi per fascia di età (6-24 mesi e maggiori di 24 mesi) ai fini della verifica del rispetto della densità massima comunicata da AGEA al momento della determinazione dell'importo del premio.
I produttori che hanno fatto richiesta del premio per l'estensivizzazione, sono tenuti, ai sensi dell'art. 12 par. 3 del Reg. CE 1/2002, a non detenere in media, durante ogni campagna, più bovini adulti rispetto al numero dei capi comunicati dall'Amministrazione al momento dell'adesione al regime semplificato.
Il calcolo del rispetto del coefficiente di densità viene effettuato facendo la media del carico dei capi bovini presenti in allevamento alle seguenti date: 1° aprile, 1° giugno, 1° agosto, 1° ottobre e 1° dicembre.

14 IL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO (G.I.S.) AGEA

Il G.I.S. è un sistema informativo che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo delle particelle agricole (SIGC) l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo geografico, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici Reg. (CE) n. 1593/2000.

Il G.I.S. realizzato dall'AGEA è basato sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree dell'intero territorio nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale dei Terreni e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non seminabili e dai controlli oggettivi effettuati dall'Amministrazione a partire dalla campagna 1999. La metodologia di realizzazione della base fotocartografica del G.I.S. è articolata fondamentalmente in tre fasi: riprese aeree, produzione dell'ortofoto digitale, creazione delle duple digitali.

La dupla digitale, che rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S., è il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed è il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica. Le riprese aeree, rese disponibili al miglior livello di aggiornamento, si riferiscono a voli effettuati su tutto il territorio nazionale tra il 1996 ed il 2003 e le informazioni catastali sono relative alla cartografia dell'intero territorio nazionale, aggiornata al 30.06.2001.

15 INCONTRO AZIENDE CAMPIONE E CHIUSURA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Saranno oggetto di incontro in contraddittorio presso l'azienda del produttore tutte le aziende selezionate a campione. Il produttore, riceve una lettera di convocazione al proprio domicilio tramite raccomandata A/R. La convocazione non seguita dalla presentazione costituisce formale notifica – ai sensi della Legge 241/90 - della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo comunicati al produttore nella lettera di convocazione (Allegata alla presente circolare

Durante il sopralluogo si procederà alla verifica congiunta dei dati dichiarati in domanda.
In particolare il confronto in contraddittorio con il produttore/delegato avviene effettuando:

- la verifica della presenza e della idoneità della documentazione richiesta nella lettera di incontro;
- il riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda;
- il riconoscimento sugli ingrandimenti fotografici o duple dei limiti naturali di coltivazione;
- la verifica della buona pratica agronomica delle particelle dichiarate;
- la misurazione delle superfici dichiarate;
- le foto di campo;
- verificando la presenza dei capi in azienda e la corretta compilazione della documentazione prevista (registro di stalla, passaporti e notifica all'anagrafe zootecnica).

Al termine dell'incontro è prevista la stesura di un "verbale di incontro" - Relazione di controllo prevista dall'Art. 20 del Reg. 2419/01- (Allegato alla presente circolare), nonché il rilascio della "mappetta" aziendale costituita dalla stampa, in formato A4, della porzione di territorio comprovante il controllo effettuato.
Sono presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli verbalizzati sottoscritti dal produttore.

I risultati dei controlli sono relativi esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della

determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile e delle superfici foraggere utili per il calcolo del premio di estensivizzazione eventualmente richiesto. La superficie accertata e verbalizzata sulle particelle in supero non viene considerata ai fini del calcolo dell'esito tecnico, in quanto è necessario effettuare una successiva verifica sul sistema centrale della "rinuncia" degli altri dichiaranti.
Entro 20 giorni civili dalla data del verbale, è possibile inoltrare presso l'AGEA solo documentazione catastale rilasciata in ritardo dalla competente autorità.
La consegna del verbale costituisce, ai sensi della Legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.

La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato, comporta che non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro. Pertanto, saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli tecnici e di conseguenza l'istruttoria tecnica s'intende definitivamente conclusa secondo i predetti esiti tecnici.

Per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.

16 CALCOLO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESCLUSIONI

L'art. 15 del Reg. CE 1/2002 prevede che, salvo i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 48 del Reg. CE 2419/2001, qualora emerga, da un controllo amministrativo o da un controllo in loco, il mancato rispetto di una o più delle condizioni connesse all'erogazione dell'aiuto per superfici, ai sensi dell'art. 2/bis par. 6 del Reg. CE 1259/99 o degli artt. 5 e 11 del Reg. CE 1/2002, l'Amministrazione provvede a ricalcolare l'aiuto.

Se lo scostamento, tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta non superiore al 3%, l'Amministrazione riconosce l'aiuto in misura della superficie determinata, senza applicare sanzioni. Qualora, lo scostamento, tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta superiore al 3% ma non supera il 30% di scostamento, l'Amministrazione riconosce l'aiuto in misura della superficie determinata, diminuita del doppio della differenza riscontrata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.
Tuttavia, se la differenza, tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, risulta superiore al 30% di scostamento, non viene riconosciuto alcun aiuto per superfici, per la campagna in corso.

Qualora non siano rispettate le condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 12 par. 3 del Reg. CE 1/2002, ovvero l'impegno dell'imprenditore a non detenere nel corso della campagna un numero medio di capi superiore a quello fissato rispetto all'ultima annualità o alla media delle tre annualità di riferimento, non viene corrisposto il premio all'estensivizzazione nel quadro del regime semplificato.
Se la superficie vincolata ai sensi dell'art. 4 par. 2 del Reg. CE 1/2002, risulta dichiarata in eccesso con uno scostamento superiore al 10% della constatata, la parte di pagamento del premio per l'estensivizzazione nel quadro del semplificato, non viene corrisposta. Inoltre, il premio previsto per l'aiuto agli animali viene ridotto di un importo pari al 50% del premi per l'estensivizzazione non erogato (art. 15, par. 2 del Reg. 1/2002).

L'art. 15, par. 3 del Reg. CE 1/2002 dispone che "Se da un controllo in loco emerge che non sono rispettati gli obblighi di cui all'art. 5 del Regolamento CEE n. 3508/92, si applica l'art. 39 del Regolamento CE n. 2419/2001 alla parte premio per animale dell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato nell'anno in questione." Ciò significa che, se l'importo globale pagato nell'ambito del regime semplificato comprende una parte basata sugli aiuti per i bovini percepiti nel corso del periodo di riferimento, a questa parte dell'importo globale si applicherà la formula per la sanzione contenuta nell'art. 39 del Regolamento CE n. 2419/2001.

Se l'imprenditore non ha potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 48, il diritto all'aiuto sussiste per le quantità che risultavano ammissibili nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

17 RISPETTO DEI REQUISITI AMBIENTALI (SCOLINE E SOLCHI ACQUAI TEMPORANEI)

Il Regolamento CE n.1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce 'Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di protezione ambientale che essi reputino appropriate.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 15 settembre 2000 e successiva integrazione dell'8 marzo 2001 stabilisce che i pagamenti dei settori seminativi (Reg. 1251/99), leguminose in grani, lino, canapa, tabacco, sementi, riso sono riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti ambientali in materia di protezione ambientale:

- manutenzione delle scoline e canali collettori permanenti
- attuazione di solchi acquai temporanei in zone declivi.

Per la zootecnia le condizioni previste si intendono rispettate qualora le deiezioni derivanti dai capi allevati in stabulazione fissa, ai sensi dell'art. 17 del DM 22 gennaio 2001, siano raccolte in bacini impermeabili conformi alle leggi vigenti in materia.

La circolare attuativa AGEA n. 56 del 09/07/2001 definisce le modalità di controllo relative al rispetto dei requisiti previsti in materia di protezione ambientale.

18 DETERMINAZIONE DELLE AZIENDE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

L'AGEA, trattandosi del secondo anno di applicazione del Reg. CE 1259/99, provvede ad estrarre un campione di domande per l'effettuazione dei controlli oggettivi, pari ad almeno il 3%, sulla base dei criteri di selezione previsti dagli artt. 18 e 19 del Reg. CE 2419/2001.

19 COMUNICAZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI DI COMPILAZIONE (art. 44 Reg. CE 2419/2001)

Ai sensi della normativa comunitaria, richiamata al presente punto, è data facoltà al produttore, entro l'8 settembre 2003, di comunicare gli eventuali errori di compilazione mediante la presentazione di una domanda di modifica. La domanda di modifica deve essere presentata secondo le modalità descritte al par. 6 e redatta secondo le seguenti disposizioni operative:

- Il produttore può presentare una sola domanda di modifica;
- la domanda di modifica non può in nessun caso comportare l'aumento dell'importo calcolato a fronte degli impegni assunti nella domanda iniziale;
- In presenza di errore materiale, è possibile cambiare un solo identificativo catastale ferma restando la superficie da vincolare;
- nel caso di particelle interessate da frazionamenti catastali deve essere dichiarato il codice "5" nella colonna "casi particolari" e, mantenendo invariati il codice Istat della provincia e del comune, si possono cambiare più dati della particella, ivi compresa la superficie vincolata.

20 CAUSE DI FORZA MAGGIORE (art. 48 Reg. CE 2419/2001)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

Le comunicazioni relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "cause di forza maggiore art. 48 Reg. (CE) 2419/2001", dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA – Ufficio Seminativi – Regime semplificato - Cause di forza maggiore - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2004.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

Il comma 1 dell'art. 48 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi". La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 48, viene di seguito riportata:

a) <u>decesso del titolare:</u>

1. copia del certificato di morte del richiedente;

2. scrittura notarile indicante linea ereditaria
   o, in alternativa:
   - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente a:
   - documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;

nel caso di coeredi:

1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a
   - documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario
   oppure:
   - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
   - documento di identità in corso di validità.

b) <u>incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:</u>

1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.

c) <u>calamità naturale</u>:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

   o, in alternativa:
   - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.)

   eventualmente accompagnata da:
   - perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale.

   Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.

Relativamente al caso di cui al punto a) l'art. 7, par. 3 del Reg. 1/2002 dispone quanto segue: "In caso di decesso dell'imprenditore dopo la presentazione della domanda nel quadro del regime semplificato, l'importo cui egli avrebbe avuto diritto nel quadro di tale regime spetta ai suoi successori in possesso dei requisiti necessari per aderire al regime semplificato. Se non possiedono tali requisiti, essi hanno il diritto di percepire l'importo cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto nel quadro del regime semplificato soltanto per l'anno civile della morte dell'imprenditore."

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a), b) e c) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

Per ciò che concerne gli aiuti zootecnici, la diminuzione dei capi per cause di forza maggiore, se notificata all'AGEA nei termini prescritti (dieci giorni lavorativi dal riscontro dell'evento), non determina alcuna sanzione.
Il Regolamento CE n. 2419/2001 all'art. 48 punto 2 riconosce i seguenti casi di forza maggiore:

a. decesso dell'imprenditore;
b. incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
c. calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
d. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e. epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

Nel caso, invece, in cui la diminuzione non sia stata notificata all'AGEA nei termini di cui sopra, i capi interessati sono da considerarsi a tutti gli effetti non eleggibili e quindi conteggiati come tali.

21 DIVIETO DI TRASFERIMENTO (ART. 5 REG. CE 1/2002)

L'art. 5 del Reg. CE 2419/2001 in merito al divieto di trasferimento dispone "Salvo il caso di successione per causa di morte (cfr. par. precedente), è comunque vietato trasferire, le superfici e/o il numero di diritti al premio corrispondenti al numero di ettari e/o di diritti al premio per animale stabilito in conformità dell'art. 4, sia totalmente che parzialmente, sia temporaneamente, sia con trasferimento di proprietà dell'azienda."

22 TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 675/96.
La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli art. 20 e 21 della predetta legge.

23 RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

In conformità a quanto disposto dall'art. 49 del Reg. (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.
Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte del produttore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al produttore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di restituzione delle somme indebitamente erogate.
Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

24 INADEMPIENZE INTENZIONALI

Qualora l'Amministrazione rilevi che, il mancato rispetto delle condizioni previste per l'erogazione dell'aiuto, derivi da irregolarità commesse intenzionalmente, provvede, ai sensi dell'art. 15 par. 4 del Reg. CE 1/2002, ad applicare le riduzioni o le esclusioni calcolate nella campagna in cui si sono state rilevate, anche ai pagamenti dovuti per la campagna successiva, ferme restando le eventuali altre riduzioni o esclusioni applicabili nella stessa campagna.

Le riduzioni o le esclusioni previste nei par. da 1 a 4 del Reg. CE 1/2002, non sono applicate dall'Amministrazione, nel caso in cui il produttore ha fornito informazioni corrette, ovvero quando può dimostrare in modo diverso la regolarità della sua posizione (art. 15 par. 5 del Reg. CE 1/2002).

25 SOSPENSIONI

L'Amministrazione si riserva di sospendere dal pagamento le domande di aiuto dei produttori, previa comunicazione scritta ai medesimi, qualora vengano riscontrate delle irregolarità che comportino la necessità di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in cui siano notificati indebiti percepimenti ovvero pendenti procedimenti penali a carico dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 del D. lgs. n.228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001 provvederà a riavviare i procedimenti sospesi a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

26 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

26.1 Partecipazione al procedimento

AGEA provvederà ad inviare, entro il 28 febbraio 2004, una comunicazione a tutti i mandatari, in via telematica o su supporto magnetico, o ai produttori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande 2003 di adesione al regime semplificato, presentino incompletezze o irregolarità e la cui rimozione richieda un intervento di correzione.

La documentazione atta a sanare tali anomalie dovrà pervenire all'AGEA entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione.
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti.

Si ribadisce che per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE 2419/2001.

26.2 Provvedimento definitivo

L'AGEA comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti.
L'AGEA informerà i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato ad un CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.
Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione entro il termine ultimo stabilito per i pagamenti dalla regolamentazione comunitaria del 30.06.2004.

27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il rinvio, indicato in domanda, delle eventuali controversie, agli Organismi previsti nel D.M. n.743 del 1 luglio 2002, pubblicato su G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2002, consente di accedere, in ipotesi di contenzioso afferente la domanda, allo Sportello di Conciliazione o alla Camera Arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi.

28 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si rinvia alle disposizioni dei regolamenti comunitari in materia di regime semplificato.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 11 luglio 2003

Il titolare: GULINELLI

29 ALLEGATI

29.1 Fac simile della domanda

- fac simile del modulo di domanda regime semplificato 2003;
- note esplicative per la compilazione della domanda regime semplificato 2003;
- note esplicative per la compilazione della domanda di variazione regime semplificato 2003.

Note esplicative per la compilazione della domanda di aiuto per il Regime Semplificato

CAMPAGNA 2003

La domanda compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA entro le ore 17,00 del 1 settembre 2003, a mezzo raccomandata postale senza avviso di ricevimento o mediante consegna effettuata direttamente o tramite terzi, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita contemporaneamente alla modulistica.

Finalità di presentazione della domanda
Barrare la casella "Domanda di adesione", nel caso in cui la domanda venga presentata per la prima volta.
Barrare la casella "Domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 Reg. CE 2419/2001", nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal sopraccitato articolo, in totale sostituzione della domanda di adesione. In tal caso occorre indicare, nell'apposito campo, il numero della domanda di adesione che si intende modificare.

QUADRO A – AZIENDA

SEZ. I ***(Dati identificativi dell'azienda)***

Riquadro 1. – RICHIEDENTE
Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, che possono pregiudicare l'attribuzione dell'aiuto.

a) DITTA INDIVIDUALE
Se il richiedente è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente compilata la casella della PARTITA IVA del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della PARTITA IVA).
Inoltre, se sul certificato di attribuzione della PARTITA IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e il nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente; altrimenti, va riportata la sola denominazione del campo RAGIONE SOCIALE (così come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA), mentre non vanno compilati in questa sezione i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE e PROVINCIA DI NASCITA, che vanno invece riportati nel riquadro relativo al TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE.

b) ALTRO RICHIEDENTE
Se il richiedente NON è una ditta individuale, NON va barrata la relativa casella e vanno obbligatoriamente compilati i campi relativi alla PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE e CODICE FISCALE del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Qualora ricorrano le condizioni per l'esonero dal possesso della Partita IVA, va barrata nel quadro B, sez. IV la relativa casella 3 delle dichiarazioni finali.
Nel caso in cui il dichiarante sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE e PROVINCIA di NASCITA.

Riquadro 2. – DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica o ditta individuale) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

SEZ. II ***(Rappresentante legale)***

a) DITTA INDIVIDUALE
Se il richiedente è una ditta individuale e, sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.
b) ALTRO RICHIEDENTE
Se il richiedente non è una ditta individuale, ma una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

SEZ. III ***(Superfici e capi/diritti da vincolare)***

In questa sezione vengono riportati, già prestampati a seguito delle elaborazioni effettuate dall'AGEA, i dati relativi alle quantità, superfici e/o capi/diritti, da vincolare a fronte dell'importo riconosciuto.

SEZ. IV ***(Importi e quantità richieste)***

La compilazione dei campi di questa sezione è a cura del dichiarante. In tale sezione, sono riportate le caselle, distinte per regime di intervento, riferite alle quantità per le quali il produttore richiede l'aiuto ed al corrispondente importo.
Il produttore che dispone delle quantità determinate dall'AGEA, indicate nella sez. III, provvede alla conferma trascrivendo, nelle corrispondenti caselle della presente sezione, i dati riportati nel quadro B, sez. I, nella colonna che riporta in dettaglio la determinazione dell'importo di miglior favore (la media delle tre campagne 2000-2002, ovvero la campagna 2002).
Il produttore che non dispone delle quantità determinate dall'AGEA, indicate nella sez. III, provvede a compilare la presente sezione riportando le quantità di cui effettivamente dispone, senza operare alcuna compensazione tra i diversi regimi. Ad esempio, un produttore che non dispone più della quantità di superficie o del numero di capi/diritti determinati dall'AGEA, riporta, in questa sezione, una quantità di superficie e/o un numero di capi/diritti inferiore. In tale caso la diminuzione dell'aiuto per superfici e/o del numero di capi/diritti non può essere compensata aumentando le quantità determinate dall'AGEA per gli altri regimi di intervento. In caso di riduzione delle quantità da vincolare, per un determinato regime di intervento, l'importo richiesto, deve essere ridotto in proporzione alla diminuzione della quantità. Ad esempio: aiuto per superfici - superficie determinata dall'AGEA – 5 ha pari all'importo di 500 euro (1ha = 100 euro); superficie ridotta dal produttore 4 ha pari all'importo di 400 euro. Le quantità per i premi zootecnici di cui dispone lo stesso produttore, possono essere variati solo in diminuzione.

SEZ. V ***(Dichiarazioni e firma)***

N.B.: L'autentica, nelle forme previste dalla vigente normativa, riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/96.

SEZ. VI ***(Spazio riservato all'amministrazione)***

Questo riquadro viene compilato a cura dell'Amministrazione. Si richiama l'attenzione sulla necessità che in tale riquadro non venga riportato alcun segno. Ciò comprometterebbe la lettura ottica dei dati.

QUADRO B – SITUAZIONE AZIENDALE

SEZ. I ***(Riepilogo importi e quantità erogate)***

In questa sezione, la cui compilazione è a cura dell'AGEA, vengono riportati, distinti per regime di aiuto, le quantità (superficie ovvero numero dei capi/diritti) ed il relativo importo corrisposto per ciascuna delle campagne 2000, 2001 e 2002. Nel riquadro "importo", per ciascun settore (specificato nell'intestazione della riga), il totale delle somme erogate nella campagna (specificata nell'intestazione della colonna). L'importo per ciascuna campagna è comprensivo delle somme erogate, per la campagna di riferimento, anche negli anni civili successivi a quello di inizio della campagna medesima. Nel riquadro "superficie/capi", per ciascun settore (specificato nell'intestazione della riga), le quantità corrispondenti alle somme erogate per la campagna (specificata nell'intestazione della colonna).
Nella riga sottostante il riquadro viene indicato, per ciascuna campagna e per la media delle tre campagne, il totale dell'importo erogato. L'AGEA, sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore, determina, confrontando l'importo riferito alla media delle tre campagne e quello riferito alla campagna 2002, l'importo da assegnare, comunque non superiore a 1.250,00 euro. L'esito di tale elaborazione viene evidenziato dall'AGEA, barrando la casella corrispondente all'importo più elevato.

SEZ. II ***(Scelta tipologia di riduzione)***

Qualora un produttore che ha percepito più di 1.250,00 euro, sia in termini di media delle campagne dal 2000 al 2002 sia nella sola campagna 2002, decida di aderire al regime semplificato, può scegliere, barrando la casella "A" ovvero la "B", la priorità di riduzione che intende far applicare dall'AGEA alle proprie quantità. Nel caso in cui il produttore interessato barri la casella corrispondente alla modalità "B" di riduzione, può indicare, nell'ambito dei premi zootecnici, ulteriori modalità di riduzione apponendo, nelle caselle sottostanti, numeri progressivi da 1 a 3. In assenza di queste ulteriori indicazioni, la riduzione viene applicata in maniera proporzionale.

SEZ. III ***(Modalità di pagamento)***

Barrare una delle caselle previste, riportando le corrispondenti informazioni richieste.
Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente bancario o conto Banco Posta, è necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.

SEZ. IV ***(Dichiarazioni e impegni)***

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentate legale e barrare:

- sotto la voce "dichiara inoltre", le caselle corrispondenti alla situazione aziendale.
- sotto la voce "allega":
  - la casella relativa alla presenza della fotocopia di un documento riconoscimento valido (obbligatorio se la sottoscrizione non è stata autenticata e non è stata apposta in presenza di un funzionario AGEA);
  - le caselle corrispondenti agli allegati facoltativi, qualora gli stessi vengano uniti alla domanda.

SEZ. V e VI ***(Piano di utilizzazione delle superfici aziendali vincolate)***

I riquadri presenti nella sez. V e VI del quadro B devono essere utilizzati per indicare tutte le particelle necessarie al raggiungimento della superficie oggetto del vincolo. Il richiedente dovrà specificare i dati di tipo catastale, verificando che tali informazioni siano rispondenti alla situazione attuale dell'azienda, con particolare riferimento alla corretta indicazione della superficie da vincolare ai sensi della normativa comunitaria vigente (Reg. CE 1251/99). Inoltre, il richiedente dovrà specificare la destinazione delle superfici vincolate barrando, o meno, la casella "estensivizzazione".

Compilazione della domanda di variazione

Avvertenza: la domanda di variazione delle superfici non può comportare la diminuzione della superficie vincolata all'atto dell'adesione.

Finalità di presentazione della domanda
Barrare la casella "Domanda di variazione", nel caso in cui la domanda venga presentata per comunicare all'AGEA la variazione, rispetto alla domanda di adesione della campagna. 2002, di una o più informazioni riferite: ai dati di residenza, al rappresentante legale, alle modalità di pagamento o, infine, al piano delle superfici vincolate. In tal caso, il richiedente dovrà indicare il numero della domanda di adesione alla campagna 2002 che si intende variare, in assenza del quale l'AGEA non potrà prendere in considerazione la presente domanda. Il produttore è tenuto a compilare, in ogni caso, il riquadro 1 della sezione I del Quadro A e la/le sezioni per cui è previsto l'aggiornamento delle informazioni.

QUADRO A – AZIENDA

SEZ. I ***(Dati identificativi dell'azienda)***

Riquadro 1. RICHIEDENTE
Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, che possono, se incompleti, pregiudicare l'accettazione della domanda.

a) DITTA INDIVIDUALE
Se il richiedente è una ditta individuale, deve essere barrata la relativa casella e deve essere obbligatoriamente compilata la casella della PARTITA IVA del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della PARTITA IVA).
Inoltre, se sul certificato di attribuzione della PARTITA IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e il nome del titolare, devono essere obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente; altrimenti, deve essere riportata la sola denominazione del campo RAGIONE SOCIALE (così come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA), mentre non vanno compilati in questa sezione i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE e PROVINCIA DI NASCITA.

b) ALTRO RICHIEDENTE
Se il richiedente NON è una ditta individuale, NON deve essere barrata la relativa casella e devono essere obbligatoriamente compilati i campi relativi alla PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE e CODICE FISCALE del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Nel caso in cui il dichiarante sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE e PROVINCIA di NASCITA.

Riquadro 2. – DOMICILIO O SEDE LEGALE
Tale riquadro deve essere compilato qualora il richiedente debba comunicare all'AGEA l'aggiornamento anche di un solo dato, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di adesione. Il richiedente è tenuto a ricompilare integralmente il riquadro, riportando obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica o ditta individuale) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

SEZ. II ***(Rappresentante legale)***

Il presente riquadro deve essere compilato integralmente qualora il richiedente, solo nel caso di persona giuridica, debba comunicare l'aggiornamento di uno o più dati, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di adesione.

Le SEZ. III e IV, del presente quadro, non debbono essere compilate. I dati eventualmente apposti non saranno presi in considerazione da parte dell'AGEA.

SEZ. V ***(Dichiarazioni e firma)***

N.B.: L'autentica, nelle forme previste dalla vigente normativa, riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n.675 del 31/12/96.

SEZ. VI ***(Spazio riservato all'amministrazione)***

Questo riquadro viene compilato a cura dell'Amministrazione. Si richiama l'attenzione sulla necessità che in tale riquadro non venga riportato alcun segno. Ciò comprometterebbe la lettura ottica del documento.

QUADRO B – SITUAZIONE AZIENDALE

Le SEZ. I, II e IV del presente quadro, non debbono essere compilate.

SEZ. III ***(Modalità di pagamento)***

È prevista la compilazione della presente sezione per comunicare all'AGEA variazioni nelle modalità di pagamento. A tale proposito, il richiedente deve barrare una delle caselle previste, riportando le corrispondenti informazioni richieste.

Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente bancario o conto Banco Posta, è necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.

SEZ. V e VI ***(Piano di utilizzazione delle superfici aziendali vincolate)***

A seguito di aggiornamenti nella consistenza aziendale, il richiedente può indicare, utilizzando i riquadri alla presente sezione, il nuovo piano di coltivazione in sostituzione di quello dichiarato all'atto dell'adesione al regime semplificato. A tale proposito, il richiedente è tenuto, anche a fronte dell'aggiornamento di un solo dato di una sola particella, ad **indicare nuovamente tutte le particelle oggetto del vincolo sottoscritto in fase di adesione**. In ogni caso - come già evidenziato - la presentazione di una domanda di variazione non può comportare la diminuzione della superficie vincolata all'atto dell'adesione. Il richiedente dovrà specificare i dati di tipo catastale, verificando che tali informazioni siano rispondenti alla situazione attuale dell'azienda, con particolare riferimento alla corretta indicazione della superficie da vincolare ai sensi della normativa comunitaria vigente (Reg. CE 1251/99). Inoltre, il richiedente dovrà specificare la destinazione delle superfici vincolate barrando, o meno la casella "estensivizzazione".

29.2 Fac simile della lettera di convocazione

- Lettera di convocazione (Mod.L Semp-1)
- Risultati degli accertamenti (Mod.L Semp-2)
- Note esplicative dei modelli presenti nella lettera di convocazione e istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro (Mod.L Semp-3)
- Conferimento di incarico del titolare della domanda (Mod.C Semp-1)

AGEA

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

P.A.C. seminativi
Via Palestro, 81 - 00185 Roma

AGEA

Egr. Sig./Spett.le Azienda Mario Rossi

Mod.Lsemp-1

Data di nascita xx/yy/zzzz

Via xxxxxxxxxxxxxx N° xxx

00000 XXXXXXX (YY)

N° domanda ______________ N° protocollo ______________

Oggetto: Controllo della domanda di premio per i produttori aderenti al regime semplificato ai sensi dei Reg. CE 1259/1999 e Reg. CE n. 1/2002 - Sopralluogo aziendale.

L'AG.E.A. ha selezionato un campione di aziende sulle quali verranno eseguiti i controlli previsti dalla normativa in oggetto relativamente ai dati dichiarati nelle domande in oggetto. La Sua domanda rientra nel campione selezionato per i controlli in loco. Pertanto, allo scopo di effettuare congiuntamente la verifica dei dati da Lei dichiarati, anche in adempimento di quanto disposto dalla Legge 241/90, La invitiamo a presentarsi
in data ____/____/____ dalle ore ______ alle ore_______

presso

Per comunicazioni rivolgersi a:

La presente comunicazione non seguita dal suddetto incontro previsto costituisce formale notifica -ai sensi della Legge 241/90- della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo comunicati. Ai fini della liquidazione dell'aiuto, si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche derivanti dagli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati da AGEA.

Ella dovrà **presentare al momento dell'incontro tutta la seguente documentazione:**

- la presente lettera di convocazione;
- in presenza di anomalie Mod.lsemp-2-: la documentazione indicata nelle istruzioni allegate alla presente (Mod.Lsemp-3; N.B.: si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni). Si evidenzia che la mancata presentazione, alla data indicata, della documentazione richiesta comporta la conclusione dell'istruttoria tecnica;
- un valido documento di riconoscimento.

E' possibile anche farsi rappresentare al predetto incontro da altra persona a ciò incaricata o dal proprio CAA a cui è stato affidato il mandato di rappresentanza. Si evidenzia che la persona incaricata a rappresentarLa all'incontro nella data fissata dalla presente lettera, deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso:

- della documentazione richiesta;
- del conferimento d'incarico (Mod. Csemp-1);
- di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare della domanda (in originale o in fotocopia fronte -retro).

Qualora non fosse possibile presentarsi all'incontro fissato per cause di forza maggiore, dovrà comunicarlo mediante telegramma, lettera raccomandata o fax, all'indirizzo sopra riportato, almeno 48 ore prima della data di incontro.

Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale che Le verrà consegnato in copia come notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo ai sensi della Legge 241/90.

Qualora Ella non concordi con i risultati degli accertamenti effettuati dal personale incaricato dall'AG.E.A., potrà indicarne i motivi nell'apposito spazio del verbale stesso solo dopo averlo firmato. Infatti detta sottoscrizione identifica la persona che ha inteso muovere le proprie osservazioni in ordine agli accertamenti effettuati. In caso di mancata sottoscrizione, resta inteso che saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli tecnici di accertamento degli esiti dei controlli di campo e di conseguenza l'istruttoria tecnica s'intende definitivamente conclusa.

La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.

Sono parti integranti della presente lettera i seguenti modelli:

☐ Mod.Csemp1 ☐ Mod.Lsemp-2

☐ Mod.Lsemp-3

IL RESPONSABILE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA

Mod. Lsemp-2

DOMANDA DI PAGAMENTO REGIME SEMPLIFICATO – Raccolto 2003
RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI - COMUNICAZIONE ANOMALIE -

Domanda N°___________________________________ **Protocollo N°**________________________

Nominativo richiedente:

Anomalie di particella

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DICHIARATI							
Istat Prov./Com.	Descrizione Comune	Sez.	Foglio	Particella	Sub	Utilizzo	Anomalie (codici)

Data	Pagina

Mod.Lsemp-3

Note esplicative dei modelli presenti nella lettera di convocazione e istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro

❑ **Mod.Lsemp-2 (Anomalie di particella):**

Identificativi catastali	Codice ISTAT relativo alla provincia e al comune della particella catastale dichiarata, denominazione del Comune, Sezione censuaria, numero del Foglio, numero della Particella, Subalterno
Utilizzo	Codifica del tipo di utilizzo della particella catastale dichiarata (104 superficie a premio - 105 superficie per estensivizzazione)
Anomalie	Codice dell'anomalia riferita ad una particella catastale. Sulla particella possono essere presenti più codici **Di seguito si riportano i codici delle anomalie di particella correggibili, la descrizione analitica ed i relativi documenti da presentare all'incontro, per i soli codici di anomalia evidenziati nella lettera di convocazione**

Codice Anomalia	Descrizione Anomalia	Risoluzione anomalia e documenti da presentare all'incontro (*)
P15	Particella condivisa tra più domande con superficie richiesta superiore a quella risultante al catasto (supero catastale)	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
P23	Particella condivisa tra più domande con superficie richiesta maggiore di quella accertata (supero su accertato)	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
L.G	Particella non riscontrata nella mappa catastale	Certificato catastale o visura e copia estratto di mappa o stralcio planimetrico. In caso di frazionamento, visura ampliata delle particelle originate, estratto di mappa o stralcio planimetrico, oppure dimostrazione di frazionamento (mod. 51 FTP)
E	Particella appartenente ad un foglio di mappa non esistente al catasto	Certificato catastale o visura; in caso di terreni demaniali, documentazione rilasciata dagli organi competenti (es.: comuni, catasto, ecc.) attestante la superficie data in concessione e gli identificativi catastali
D, B	Foglio di mappa riservato o non disponibile all'UT.	Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "b"
Z	Particella , appartenente ad un'area non coperta dal volo, non riscontrata al Catasto	Certificato catastale o visura

Mancato rispetto requisiti ambientali

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Risoluzione anomalia
S2, S1, T2, T1, C2, C1	Ambito: scoline (S), solchi acquai (T), canali collettori (C) Difetto: assenza di regimazione (2) mancata manutenzione (1)	Possibilità di richiesta sopralluogo in campo in contraddittorio

Tutti i documenti catastali, se non diversamente indicato, devono essere presentati in originale o in copia autentica aggiornati non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda. (documenti catastali antecedenti potranno essere presentati se accompagnati da un'autocertificazione che ne certifichi l'assenza di variazioni dalla data del rilascio); qualora i documenti richiesti siano presenti nel "fascicolo del produttore" (rif. Circolare AGEA n 35/01, pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana n. 106 del 09/05/01), inviato all'AGEA o depositato presso il proprio CAA, tali documenti potranno essere presentati in copia solo se certificati, come conformi a quelli contenuti nel fascicolo, dal produttore (se domanda presentata in proprio) o dal proprio CAA., con timbro e dichiarazione apposta dal rappresentante del medesimo (se domanda presentata tramite CAA). Inoltre è possibile presentare visure catastali rilasciate dai CAA (provinciali) purché riportino sia il codice utente assegnato che il timbro di convalida delle stesse. Qualora vengano prodotte autocertificazioni, queste richiedono anche la consegna di una copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento di chi effettua la dichiarazione

Punto a – Istruzioni relative alla documentazione per le particelle interessate da condivisione in supero -Codice Anomalia -P15/P23

Consegnare al momento dell'incontro una dichiarazione in originale in carta semplice formulata secondo il seguente schema. Il sottoscritto ……………. titolare della domanda N. .... nato a . ... il .... residente in .. .., che si autoidentifica con il documento…. …. n ……. ….. rilasciato da…… …. il….. …..

DICHIARA che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della domanda di pagamento per superfici, raccolto 2003, in quanto ne ha il legittimo possesso. Data, luogo e firma del titolare della domanda (**in caso di conferimento d'incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa**).

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat. (ha)	Superficie utilizzata

N.B Le particelle interessate da «superi» saranno considerate risolte - a seguito delle ulteriori verifiche che saranno effettuate centralmente dall'AGEA - solo con la rinuncia, totale o parziale, della superficie utilizzata da parte dei condividenti.

Si sottolinea che, relativamente al punto a):

- la mancata presentazione del titolare della domanda o di un suo incaricato alla convocazione,
- la mancata consegna al momento dell'incontro della dichiarazione sopra riportata,

comporta l'automatica applicazione, da parte dell'AGEA, della «rinuncia totale» della superficie utilizzata per le particelle interessate dall'anomalia di 'supero', con la successiva applicazione delle previste sanzioni.

Punto b – Istruzioni relative alla documentazione per le particelle appartenenti ad un'area o foglio di mappa riservato o non disponibile al catasto (codice anomalia D, B)

E' necessario consegnare al momento dell'incontro la seguente documentazione:

1. **certificato catastale** o visura (originale o copia autentica) con data successiva al 15.11.02; nel caso in cui il titolare della domanda sia proprietario e l'intestazione del certificato catastale non corrisponda con l'intestazione della domanda, è necessario consegnare anche l'atto di compravendita o successione in copia autenticata.
2. nel caso di conduzione non diretta (esempio: affitto, concessione in uso, mezzadria, uso gratuito): titoli di conduzione registrati ai sensi della normativa vigente,
3. nel caso di coniugi in comunione dei beni, comproprietari o eredi: **dichiarazione in originale in carta semplice** del proprietario i (**unitamente alla fotocopia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento citato nella dichiarazione)** formulata nel seguente modo:

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente in .... che si autoidentifica con il documento ………… . n….. ………… rilasciato da………. il…. ……, proprietario come da certificato catastale atto notarile di compravendita atto di successione che produce in originale copia autentica della e particella e catastali di seguito indicate:

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat. (ha)	Affidata in conduzione

DICHIARA che per la campagna 2003, ai fini della domanda di pagamento per superfici, i terreni relativi a tali particelle, per le superfici sopra indicate, sono stati da lui AFFIDATE IN CONDUZIONE esclusiva al Sig. .. .. nato a . ... il ... . residente in... .... In fede Data, luogo e firma del proprietario i.

Mod.Lsemp-3

Riduzioni ed esclusioni

L'art. 15 del Reg. CE 1/2002 prevede che, salvo i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 48 del Reg. CE 2419/2001, qualora emerga, da un controllo amministrativo o da un controllo in loco, il mancato rispetto di una o più delle condizioni connesse all'erogazione dell'aiuto per superfici, ai sensi dell'art. 2 bis par. 6 del Reg. CE 1259/99 o degli artt. 5 e 11 del Reg. CE 1/2002, l'Amministrazione provvede a ricalcolare l'aiuto

Se lo scostamento, tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta non superiore al 3%, l'Amministrazione riconosce l'aiuto in misura della superficie determinata, senza applicare sanzioni. Qualora, lo scostamento, tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta superiore al 3% ma non supera il 30% di scostamento, l'Amministrazione riconosce l'aiuto in misura della superficie determinata, diminuita del doppio della differenza riscontrata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.
Tuttavia, se la differenza, tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, risulta superiore al 30% di scostamento, non viene riconosciuto alcun aiuto per superfici, per la campagna in corso.

Qualora non siano rispettate le condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 12 par. 3 del Reg. CE 1/2002, ovvero l'impegno dell'imprenditore a non detenere nel corso della campagna un numero medio di capi superiore a quello fissato rispetto all'ultima annualità o alla media delle tre annualità di riferimento, non viene corrisposto il premio all'estensivizzazione nel quadro del regime semplificato.
Se la superficie vincolata ai sensi dell'art. 4 par. 2 del Reg. CE 1/2002, risulta dichiarata in eccesso con uno scostamento superiore al 10 % della constatata, la parte di pagamento del premio per l'estensivizzazione nel quadro del semplificato, non viene corrisposta. Inoltre, il premio previsto per l'aiuto agli animali viene ridotto di un importo pari al 50% del premi per l'estensivizzazione non erogato.

Mod. Csemp1

CONFERIMENTO D'INCARICO

Il sottoscritto ____ in qualità di titolare della domanda di pagamento per adesione al regime semplificato n.__________________ - Raccolto 2003 (Reg. CE n°1259/1999 – Reg. CE n°1/2002)

dichiara, anche ai sensi e per gli effetti della legge 675/96.

di aver incaricato il Sig. ____ a rappresentarlo all'incontro previsto per il giorno ____/____/____ per l'esame congiunto dei risultati degli accertamenti relativi alla domanda di cui sopra, ed in particolare a rappresentarlo nella facoltà di richiedere un successivo sopralluogo in campo in contraddittorio, accettando sin d'ora ogni suo operato e decisione in merito.

Data ___/___/____

Firma del titolare della domanda

____

N.B. Si ricorda che il presente conferimento d'incarico deve essere necessariamente accompagnato da un documento del titolare della domanda in corso di validità (originale o fotocopia integrale)

29.3 Fac simile del verbale di incontro

- Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti (Mod. V1);
- Verbale di incontro per esame dei capi/diritti animali e della relativa documentazione (Mod. V3);
- Scheda riepilogativa degli esiti dei controlli per particella (Mod. V4);

AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura Mod.V1

Controllo delle domande di adesione al regime semplificato - Raccolto 2003 (Reg. CE n. 1259/99 - Reg. CE n. 1/2002)

Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti pag. 1 di

ESTREMI DELL'AZIENDA CONVOCATA PER L'ESAME CONGIUNTO

AZIENDA	DOMANDA	PROTOCOLLO

ESTREMI DELLA CONVOCAZIONE

ESTREMI DELLA RICHIESTA DI INCONTRO	
N. RACCOMANDATA	
DATA INVIO RACCOMANDATA	
DATA PREVISTA PER L'INCONTRO	

IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE		
TITOLARITA' DEL RAPPRESENTANTE	TITOLARE	INCARICATO
IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE		
TIPO DOCUMENTO IDENTITA'		
N. DOCUMENTO IDENTITA'		

☐ NON SI E' PRESENTATO ALCUN RAPPRESENTANTE AZIENDALE

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA ☐ CONFERIMENTO D'INCARICO

☐ Azienda con impegno vincolo superficie a premio

☐ Azienda con impegno vincolo capi (premio per animale)

☐ Azienda con impegno vincolo superficie per estensivizzazione

Premesso:

- che l'Azienda indicata ha presentato domanda per adesione al Regime semplificato - raccolto 2003
- che è stata invitata per il sopralluogo in campo da tenersi presso il centro aziendale per la verifica congiunta dei dati dichiarati in domanda.
- che Agrisian è stata incaricata dall'AGEA di effettuare detti controlli.

Si dà atto che in contraddittorio con il tecnico incaricato Agrisian sono state effettuate le seguenti attività (in relazione ai dati dichiarati e alle eventuali anomalie amministrative segnalate nella lettera raccomandata), anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'AGEA ai sensi della Legge 241/90:

Nel caso in cui risulta vincolata la superficie

- verifica della presenza e dell'idoneità della documentazione richiesta nella lettera di incontro;
- riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda;
- sopralluogo in campo delle particelle dichiarate e verifica della buona pratica agronomica
- misurazione delle colture e delle superfici dichiarate;

Nel caso in cui risultano vincolati dei capi (premio per animale)

- verifica della presenza e dell'idoneità della tenuta del registro di stalla;
- identificazione e registrazione dei capi in presenza di richiesta di estensivizzazione

ESITO TECNICO DELLA DOMANDA CON VINCOLO DI SUPERFICIE (1) (SUPERFICI IN ETTARI, ARE)

ESITO TECNICO DOMANDA	Superficie dichiarata	Superficie accertata	Percentuale scostamento	Presenza superi (2)
Superficie a seminativo				
Superficie per estensivizzazione				

☐ Presenza particelle con mancato rispetto dei requisiti ambientali

ESITO TECNICO DELLA DOMANDA CON VINCOLO DI ANIMALI

PARTE DA INSERIRE I CONTROLLI DELLA ZOOTECNIA

Bovini	n.capi rich.		n. capi ammessi	
Vacche nutrici	n.capi rich.		n. capi ammessi	
Ovicaprini	n.capi rich.		n. capi ammessi	

SPAZIO PER EVENTUALE SOSPENSIONE INCONTRO

SOSPENSIONE INCONTRO ☐

Motivi sospensione:

☐ documentazione non idonea

☐ documentazione incompleta

si concorda che l'ulteriore incontro è fissato per il giorno alle ore presso

Nel caso il produttore non si presentasse al successivo incontro munito dei documenti richiesti, saranno presi a riferimento per il conteggio delle superfici ammissibili e/o dei capi, i risultati dei controlli indicati nel presente verbale.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE VERBALE

☐ MAPPA AZIENDALE ☐ MODELLO V2 ☐ MODELLO V3 ☐ MODELLO V4

Avvertenze per il produttore:

1) Le risultanze del presente verbale sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile e delle superfici foraggere utili per il calcolo del premio di estensivizzazione eventualmente richiesto, così come il numero dei capi accertati costituisce la base di calcolo dei premi zootecnici
2) La superficie accertata sulle particelle in supero non è considerata ai fini del calcolo dell'esito tecnico, salvo verifica della "rinuncia" degli altri dichiaranti, che sarà effettuata successivamente sul sistema centrale dell'AGEA.
3) La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:
   - non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro;
   - ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel presente verbale
   - l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli di campo e zootecnici s'intende definitivamente conclusa
4) Entro 20 giorni civili dalla data del presente verbale è possibile inoltrare presso AGEA solo documentazione catastale rilasciata in ritardo dalla competente autorità
5) La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo e zootecnici
6) La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo e zootecnici alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.

FATTO A, IN DATA	PER AGRISIAN	CODICE	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CONTROLLO DELLE DOMANDE DI ADESIONE AL REGIME SEMPLIFICATO 2003 (Reg. CE 1259/99 - Reg.CE n. 1/2002)
Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti

RICHIEDENTE													N. DOMANDA				N. PROTOCOLLO		
DATI DICHIARATI (superfici in ettari, are)										DATI ACCERTATI (superfici in ettari, are)									
DOMANDA PAC																		Aree non elegibili	
istat prov/com	Descizione Comune	sezione	foglio	particella	subalterno	superficie catastale validata	codice utilizzo	varietà	superficie utilizzata	superficie misurata	superficie assegnata	rich. Verifica in campo	stato particella	richiesta variazione	particella condivisa	ANOMALIE (codici)	Foto di campo Si-No	superficie non eleggibile	cons. mappa

Fatto a ____il__/__/__

Per Agrisian:________________________ Codice AGEA _________________ Il rappresentante aziendale:___________________ **Mod. V4**

29.4 INDICE ANALITICO

03A08644

CIRCOLARE 11 luglio 2003, n. **34.**

Aiuto sementi certificate - Applicazione circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato
Al Corpo forestale dello Stato della regione siciliana
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati delle province autonome di Trento e di Bolzano
Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia
All'Ente nazionale risi
Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA
Ai C.A.A. riconosciuti
All'Ente nazionale sementi elette

La circolare Mipaf n. 2 prot. q/1088 del 29 maggio 2003 ha prorogato la scadenza dei contratti di moltiplicazione o di diretta moltiplicazione del settore sementi certificate al 31 luglio 2003.

Con circolare n. 23 del 24 aprile 2003 questa amministrazione aveva impartito precise istruzioni ai moltiplicatori circa l'obbligatorietà di denunciare, nella domanda di compensazione al reddito del settore seminativi, le particelle investite a sementi certificate introducendo il codice utilizzo 57.

Visti i termini fissati dalla circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003, questa amministrazione, in aderenza al contenuto della citata circolare Mipaf n. 2, ritiene di modificare il testo della circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003 al paragrafo 6.4 come di seguito riportato:

il secondo capoverso del paragrafo è sostituito dal presente testo: «Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione successivamente alla data di presentazione della domanda di pagamento per superfici, possono, entro il 31 luglio 2003, presentare una domanda iniziale, indicando esclusivamente superfici investite a "sementi certificate" (codice 57)»;

l'ultimo capoverso del paragrafo è sostituito dal presente testo: «Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, che hanno presentato domanda iniziale, possono presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2419/2001, anche in aumento, ma limitatamente alle superfici investite a sementi certificate (codice 57) entro e non oltre il 31 luglio 2003».

Resta fermo il divieto assoluto di apportare modifiche alle superfici dichiarate a premio, comprese le foraggere, nella domanda precedentemente presentata.

Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 11 luglio 2003

Il titolare: GULINELLI

03A08645

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501445/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 3,20